



COMUNE DI BELLIZZI  
Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I., Cultura,  
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Determinazione

N. 631 Reg. Generale del 11-07-2019

N. di settore 81 del 11.07.2019

Proposta n. 769 del 11.07.2019

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Nomina responsabile del procedimento istruttorio dei controlli - Provvedimenti.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la nota PEC pervenuta al protocollo dell'ente in data 10.06.2019 n. 11478, con la quale il Piano di Zona Ambito S4 richiedeva a questo Ente di procedere alla designazione del Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici di competenza del Comune da effettuarsi sulle istanze presentate ai sensi della normativa in oggetto e sui beneficiari della misura;

VISTA la nota PEC a riscontro di tale richiesta prot. n. 12192 del 19.06.2019, con la quale lo scrivente comunicava al Piano di Zona Ambito S4 la designazione del funzionario amministrativo dott.ssa Bruna Coralluzzo, Cat. D, p.e. D6, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, quale Coordinatore e Responsabile per i controlli di cui trattasi;

VISTO l'Art. 5, comma 1, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita: "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento nonché, eventualmente l'adozione del provvedimento finale";

VISTO l'Art. 5, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i. che sancisce che fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al primo comma, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il Funzionario preposto all'unità organizzativa;

DATO ATTO che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/1990, ed in particolare:

1. valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
2. accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
3. adottare ogni misura necessaria all'adeguamento ed al sollecito svolgimento dell'istruttoria, ivi compresa la richiesta di regolarizzare atti e o documenti e di integrare istanze prive di requisiti di ammissibilità;
4. curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, anche al fine di assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia;
5. effettuare ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di intervenire nel procedimento, ivi compreso la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
6. indire le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della citata legge n. 241/90;
7. adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi

RITENUTO nominare il suddetto funzionario responsabile del procedimento istruttorio dei controlli sui richiedenti e beneficiari della misura di cui all'oggetto, prendendo atto che provvederà direttamente alle verifiche di cui sopra, in quanto è abilitato ad accedere direttamente alla banca dati anagrafe e alla consultazione ISEE dal giorno 06.02.2019;

VISTO il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019;

LETTI i seguenti articoli della suindicata normativa, che testualmente recitano:

- Art. 5 comma 4 : "4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ((, secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali )). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- Art. 7 comma 15 : "15. I comuni sono responsabili ((, secondo modalita' definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, )) delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc";
- Art. 7, commi 12,13 e14: "12. I centri per l'impiego e i comuni ((, nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di loro competenza, )) comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), (( entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare )). L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
- 13. La mancata comunicazione (( dell'accertamento )) dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica";

LETTO il report della seduta del 4.7.2019 della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da cui risulta che è stato sancito l'accordo di cui all'art. 5 comma 4 sopra menzionato, anche se il contenuto dello stesso non è ancora in atti;

VISTA la Circolare INPS n. 43 del 20.03.2019;

CONSIDERATO, altresì, che i requisiti da verificare devono essere posseduti per l'intera durata di erogazione del beneficio;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 05.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area P.I., Cultura, Servizi Demografici e Servizi alla Persona;

VISTE le disposizioni legislative vigenti in materia;

DATO ATTO CHE con la firma della presente determinazione il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00:

#### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente ritrascritta;

- 1) NOMINARE il funzionario amministrativo dott.ssa Bruna Coralluzzo, Cat. D, p.e. D6, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, già designato con propria nota prot. n. 12192 del 19.06.2019 Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici relativamente ai richiedenti e beneficiari del Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza, responsabile del procedimento istruttorio dei controlli sui richiedenti e beneficiari della misura di cui trattasi (Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019;
- 2) PRENDERE ATTO che:
  - il suindicato funzionario provvederà direttamente alle verifiche di cui sopra, in quanto è abilitato ad accedere direttamente alla banca dati anagrafe e alla consultazione ISEE dal giorno 06.02.2019;
  - che tali verifiche potranno essere effettuate SOLO ad avvenuta abilitazione da parte dell'INPS all'accesso alla banca dati Reddito di Cittadinanza, nonché SOLO DOPO la pubblicazione dell'atto di accordo di cui all'art. 5 comma 4 della citata normativa, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli di competenza del Comune, sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 04.07.2019, pubblicazione non ancora avvenuta;
  - che le verifiche dovranno essere pertanto effettuate con le modalità indicate nell'accordo sancito in tale seduta;
- 3) STABILIRE che:
  - In caso di rilevamento, durante l'attività di controllo, di difformità tra quanto accertato e quanto dichiarato (omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc), il responsabile di procedimento istruttorio relazionerà al Responsabile dell'Area ed effettuerà comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e s.m.i. al cittadino la cui istanza presenta omissioni e/o difformità. Decorso il termine previsto dal citato art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. (10 giorni), entro cui presentare osservazioni e/o documentazione integrativa e in mancanza di osservazioni o in presenza di osservazioni non accoglibili presentate dal richiedente, verrà adottata determina dirigenziale di presa d'atto delle verifiche effettuate, con conseguente comunicazione : 1) all'INPS per il tramite della apposita piattaforma; 2) all'Autorita' Giudiziaria con contestuale trasmissione della documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, commi 12,13 e14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di

reddito di cittadinanza e di pensioni", giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019);

- 4) DI PRECISARE che:
  - l'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento non comporta l'attribuzione di una specifica indennità;
  - i Responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e che l'elencazione delle attività e competenze suindicata non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell'atto finale nonché di quanto espressamente attribuito, volta per volta dal responsabile dell'area. Altre mansioni/incarichi potranno essere assegnate dal Responsabile dell'Area ai singoli Responsabili dei procedimenti ai fini di istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nelle modalità sopraccitate secondo le esigenze dettate dall'organizzazione dell'Area e del servizio;
- 5) DI RISERVARSI l'adozione di successivi e separati atti, qualora necessario, per definire in modo più preciso le modalità dei controlli da effettuare;
- 6) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile di procedimento incaricato.

Il Responsabile Area P.L., Cultura  
Servizi Demografici e Servizi alla Persona  
Carmine RUSSOMANDO

